

SERVIZIO UNICO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE

SEDE

Loc. Capoluogo, 2 - 11020 PERLOZ

SEDI DISTACCATE

Via Roma, 35 - LILLIANES

Loc. Capoluogo, 83 - FONTAINEMORE



PERLOZ

Tel. 0125 807974

info@comune.perloz.ao.it

polizialocale@pec.comune.perloz.ao.it



LILLIANES

Tel. 0125 832110

info@comune.lillianes.ao.it



FONTAINEMORE

Tel. 0125 832121

info@comune.fontainemore.ao.it

ORDINANZA N. 10/2020

OGGETTO:

Ordinanza rivolta alla generalità dei cittadini relativa all'esecuzione di attività di TAGLIO ERBA E PULITURA DI TERRENI PRIVATI, PROFILATURA DI SIEPI E RAMI DI ALBERI AI MARGINI DELLE STRADE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO E DAI CAVI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

IL SINDACO

Premesso:

- ✓ che all'interno del territorio comunale si rileva la presenza di terreni incolti per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione con la conseguente crescita non controllata di vegetazione spontanea;
- ✓ che analogamente sono presenti aree private a confine con strade comunali o vicinali che determinano problemi di visibilità, con conseguente pericolo per la viabilità, o comunque al transito pedonale, a causa della mancata regolazione di siepi o potatura di alberature sporgenti oltre il ciglio stradale;

Riscontrato:

- ✓ che le situazioni suddette costituiscono grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale;
- ✓ che il territorio comunale, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, i quali possono risultare di facile esco o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate o erborate, o anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
- ✓ che tale situazione è ulteriormente aggravata conseguentemente a nevicate, forti gelate, vento e altri fenomeni atmosferici che determinano la caduta di rami e tronchi sulla sede stradale;
- ✓ che in caso di forti piogge il materiale caduto sulle sedi stradali o nei ruscelli e nelle cunette rischia di creare smottamenti in terreni già a forte rischio di dissesto idrogeologico;

Dato atto:

- ✓ che l'abbandono e l'incuria possono creare problemi di igiene, di salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- ✓ che tali circostanze producono altresì un danno all'immagine del territorio e che al fine di evitare inconvenienti di carattere igienico – sanitario, devono essere tenute sotto controllo, attuando una accurata pulizia delle aree incolte, con particolare riguardo a quelle aree poste in prossimità di abitazioni;

Rilevato che queste situazioni di incuria in numerosi terreni privati aventi fronti su strade pubbliche determinano spesso problemi di visibilità, sicurezza stradale e spazzamento neve; Ravvisata quindi la necessità di provvedere a misure atte alla prevenzione di incendi, sicurezza stradale e igiene pubblica;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Gli artt. 892 – 893 – 894 – 895 – 896 del codice civile;
- Gli artt. 29 – 30 – 31 – 32 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – “Nuovo codice della strada”;
- L'art. 650 del codice penale;
- L'art. 2 lett. c) del D.M. 05/08/2008 – Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed in particolare l'art. 50;

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e s.m.i., ed in particolare l'art. 29; Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 (norme in materia ambientale) e s.m.i., ed in particolare l'art. 255;

ORDINA

con effetto immediato,

- ai proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree agricole non coltivate,
- ai proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree verdi urbane incolte,
- ai proprietari di case ed agli amministratori di stabili con annesse aree a verde,
- ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, ciascuno per le rispettive competenze,

di tenere regolata in modo continuativo la vegetazione ed in particolare a:

- Tagliare periodicamente l'erba e rimuovere lo sfalcio nonché i rifiuti nelle aree private poste all'interno dei centri abitati e nelle aree limitrofe;
- Regolare le siepi, tagliare i rovi e gli arbusti, nonché rimuovere lo sfalcio e i rifiuti nelle aree private confinanti con strade, piazze, viali ed aree pubbliche in generale, nonché estirpare l'erba lungo il fronte degli stabili e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza;
- Tagliare i rami delle piante sporgenti sulla carreggiata;
- Tagliare gli alberi di alto fusto che risultino ammalorati e/o pericolosi;
- Prestare particolare attenzione presso curve ed intersezioni stradali dove deve essere garantita la visibilità nei due sensi di marcia;
- Rimuovere tempestivamente tronchi o ramaglie che per ogni motivo dovessero trovarsi sulla sede stradale e pertinenze in modo da mantenere le aree pulite e in perfetto ordine;
- Tagliare tutti i rami che si protendono verso i cavi elettrici dell'illuminazione pubblica;
- Tagliare piante, arbusti, rovi e qualsiasi altro tipo di vegetazione che invade il corso dei ruscelli o i percorsi dei Ru e dei canali di scolo;
- Svolgere interventi di manutenzione periodica al fine di evitare oltre ai problemi di viabilità anche il rischio di propagazione degli incendi;

AVVERTE

Che nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e alla regolazione delle siepi, i lavori saranno eseguiti dall'Amministrazione comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o conduttori dei terreni;

L'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve intendersi continuativa in forza delle norme sopra indicate. Gli agenti di Polizia Locale, il Corpo Forestale nonché le altre forze dell'ordine sono tenuti alla vigilanza e al controllo. I trasgressori saranno puniti con sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 come stabilito dall'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000, oltre le spese necessarie per il rimborso al Comune dei costi sostenuti per eseguire con mezzo meccanico le necessarie operazioni, lasciando impregiudicata, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale.

Si comunica, inoltre, che in caso di interruzione di pubblico servizio, (quale a mero titolo esemplificativo e non esaustivo l'interruzione del servizio di trasporto scolastico, di illuminazione ecc) i relativi costi (nessuno escluso) verranno addebitati ai singoli proprietari dei terreni coinvolti;

La presente ordinanza è affissa all'albo pretorio dell'Ente e ne sarà data la più ampia diffusione alla cittadinanza mediante ogni forma di pubblicità. Il personale dell'ufficio di polizia locale e dell'ufficio tecnico sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione. Che responsabile del procedimento è il geom. Fabio Ganis – Ufficio tecnico comunale.

Perloz, li 10/06/2020

F.to

IL SINDACO